

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione UNITE - Sentenza 19/09/2005 n. 18450
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.1, 17.5

La clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico territoriale ed un ingegnere al quale il primo abbia affidato la progettazione di un'opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa sia condizionata alla concessione di finanziamento per la realizzazione dell'opera, è valida in quanto non si pone in contrasto con il principio d'inderogabilità dei minimi tariffari, previsto dalla L. 340 del 1976, come interpretata autenticamente dall'art. 6, comma 1, L. 404 del 1977, normativa cui ha fatto seguito l'art. 12bis del D.L. 65 del 1989, convertito con modificazioni dalla L. 155 del 1989. Né tale clausola, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, viene a snaturare la causa della prestazione, incidendo sul sinallagma contrattuale. Il contratto sottoposto a condizione mista (quale quella per cui il compenso del progettista venga subordinato all'ottenimento di un finanziamento per la realizzazione dell'opera pubblica) è soggetto alla disciplina dell'art. 1358 c.c., che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione. E' vero che l'omissione di una attività (quale quella di attivarsi per l'ottenimento del finanziamento) può costituire fonte di responsabilità in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, ma tale obbligo discende direttamente dalla legge e, segnatamente, dall'art. 1358 c.c., che lo impone come requisito della condotta da tenere durante lo stato di pendenza della condizione, e la sussistenza di un obbligo siffatto va riconosciuta anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo di una condizione mista. Pertanto il giudice del merito deve procedere ad un penetrante esame della clausola recante la condizione e del comportamento delle parti, nel contesto del negozio in cui la clausola stessa è contenuta, al fine di verificare, alla stregua degli elementi probatori acquisiti, se corrispondano ad uno standard esigibile di buona fede le iniziative poste in essere al fine di ottenere il finanziamento.